LexItalia.it

Banca dati di giurisprudenza A A 🔒

Torna indietro - Nuova ricerca - © Copyright - Record n. 27805

Bando con indicazione delle marche dei prodotti da fornire (sulla legittimità o meno di una clausola del bando di gara per l'affidamento di un appalto di forniture, che indica ai concorrenti tre specifiche marche dei prodotti da fornire).

TAR LAZIO - LATINA SEZ. I - sentenza 1 aprile 2014, n. 276 - Pres. Corsaro, Est. Marra - Dental Manufacturing - S.p.a. (Avv.ti Bonazzi e Massafra) c. Azienda USL di Frosinone (Avv. D'Ambrosio) - (respinge).

Contratti della P.A. - Appalti di forniture - Bando - Clausola che indica alcune marche dei prodotti da fornire - Ove dal tenore letterale di tale clausola emerga che i concorrenti possono legittimamente offrire un prodotto di marca diversa, purché con caratteristiche equivalenti - Legittimità.

Non può ritenersi illegittimo un bando di gara per l'affidamento di un appalto di forniture contenente una clausola che indica ai concorrenti tre specifiche marche dei prodotti da fornire, nel caso in cui tale indicazione non sia prospettata nella medesima clausola della lex specialis come sola possibilità di utilizzare prodotti di tali marche, senza escludere, dunque, che i concorrenti, ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica, possano legittimamente offrire un prodotto di marca diversa, purché con caratteristiche equivalenti (1).

(1) Ha osservato la sentenza in rassegna che, per converso, come ha avuto modo di chiarire la giurisprudenza, sarebbe stata certamente vietata l'introduzione nelle clausole contrattuali di "specifiche tecniche che menzionano prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza o ottenuti con un particolare procedimento e che hanno l'effetto di escludere determinati fornitori o prodotti" (Cons. Stato n. 1945/2002, in LexItalia.it, pag. http://www.lexitalia.it/private/cds/cds5 2002-04-10-5.htm.

Invero, in tale ipotesi sarebbero stati certamente violati i principi della libera concorrenza e di non discriminazione, entrambi riconducibili al più generale principio della "par condicio " fra i partecipanti alla gara.

Documenti correlati:

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE SEZ. III, sentenza 10-5-2012, pag. http://www.lexitalia.it/p/12/cortegiust 2012-05-10.htm (condanna il Regno dei Paesi Bassi per avere imposto, con un bando di un appalto di forniture, che taluni prodotti da fornire presentassero un'ecoetichettatura determinata, invece di utilizzare specifiche dettagliate ed ha previsto che avrebbe dato luogo all'assegnazione di un certo punteggio il fatto che taluni prodotti da fornire presentassero determinati marchi di qualità).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. VI, sentenza 12-11-2009, pag. http://www.lexitalia.it/p/92/cds6 2009-11-12-3.htm (sul divieto di inserire nei bandi di gare per l'appalto di forniture specifiche tecniche che menzionino prodotti di una fabbricazione o di una provenienza determinata o procedimenti particolari aventi l'effetto di favorire o eliminare talune imprese).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V, sentenza 18-12-2002, pag. http://www.lexitalia.it/private/cds/cds5 2002-12-18-1.htm (sulla possibilità di derogare al divieto di richiedere specifiche tecniche che facciano menzione espressa di prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza; fattispecie relativa a fornitura di computers per il Comune di Milano).

CGA - SEZ. GIURISDIZIONALE, sentenza 26-7-2006, pag. http://www.lexitalia.it/p/62/cga_2006-07-26-3.htm (sull'illegittimità dell'esclusione di una offerta disposta perchè le caratteristiche tecniche del prodotto offerto non corrispondono a quelle indicate nella lex specialis, nel caso di indicazione di caratteristiche specifiche in violazione dell'art. 8, comma 6, del D.Lgs n. 358/1992).

TAR SARDEGNA - CAGLIARI SEZ. I, sentenza 20-2-2012, pag. http://www.lexitalia.it/p/12/tarsardegna 2012-02-20.htm (sulla possibilità o meno di escludere una offerta da una gara di appalto di forniture, perché i relativi prodotti e servizi non sono conformi alle specifiche di riferimento, ove la ditta interessata dimostri l'equivalenza degli stessi).

TAR SICILIA - PALERMO SEZ. I, sentenza 7-9-2011, pag. http://www.lexitalia.it/p/11/tarsicpa 2011-09-07.http://www.lexitalia.it/p/11/tarsicpa 2011-09-07.<a href="http://www.lexitalia.it/p/11/tarsicpa 201

Estremi di pubblicazione: http://www.lexitalia.it/p/14/tarlaziolt 2014-04-01-2.htm

Legislazione:

